

Allegato A

Ai fini dell'accesso al beneficio degli interventi socio assistenziali, per nucleo familiare deve intendersi quello composto dall'istante e da ogni altro soggetto che sia con lui convivente, anche non legato a quest'ultimo da vincolo di parentela e/o affinità, e che contribuisca economicamente al menage familiare.

Il reddito pertanto sarà costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente del nucleo familiare sopra specificato.

Quanto sopra trae origine da recenti orientamenti giurisprudenziali (Cass. n.109/2006 n. 44121/2012) secondo cui l'interpretazione che va data al termine "familiare" è riferibile non solo a coloro che sono legati all'istante da vincoli di consanguineità o, comunque, giuridici, ma anche a coloro che convivono con lui e contribuiscono al menage familiare.

Una diversa interpretazione del concetto di nucleo familiare, alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali, non sarebbe conforme ai principi di solidarietà, equa distribuzione e di partecipazione di ogni soggetto istante al beneficio richiesto di natura socio assistenziale.